



Osservatorio Sicurezza - Ordine Architetti di Bologna

Newsletter 9-10/19

1) Inderogabilità dei doveri di vigilanza e controllo.

Una brevissima ordinanza della Sez. VII penale della Corte di Cassazione ci ricorda come sia inderogabile l'obbligo che il datore di lavoro ha di vigilare e controllare sull'applicazione delle norme poste a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori e che lo stesso sia comunque delegabile, in applicazione dell'art. 16 del D. Lgs. 9/4/2008 n. 81, *fermo restando l'obbligo in capo al datore di lavoro stesso delegante di vigilare sul corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite*.

Lo ha confermato e stabilito la suprema Corte nel decidere su di un ricorso presentato da una datrice di lavoro che era stata condannata dal Tribunale perché ritenuta responsabile di alcuni reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro e che nel ricorso aveva sostenuto, a sua difesa, di avere delegato i profili organizzativi relativi alla sicurezza ed al controllo dei lavoratori dell'azienda a figure specializzate ragioni per cui nei suoi confronti non poteva essere mosso alcun giudizio di imprudenza.

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione perché basato su un motivo manifestamente infondato. Accertata la qualifica di datrice di lavoro in capo all'imputata, ha sostenuto la suprema Corte, a essa consegue ex lege la posizione di garanzia nei confronti dei lavoratori, quale obbligata alle prescrizioni dettate per la sicurezza del luogo di lavoro e, quindi, la correlata responsabilità per violazioni delle norme antinfortunistiche; né, ha precisato la Sez. VII, è risultata accertata nel giudizio di merito la sussistenza di una delega di funzioni ai fini della sua esenzione da responsabilità per la violazione della normativa antinfortunistica. "La posizione di garanzia del datore di lavoro", ha ancora precisato la Cassazione richiamando un'altra sentenza della Sez. III della stessa Corte la n. 29229 del 19/04/2005 che ha riguardato lo scoppio verificatosi all'interno di una camera iperbarica per ossigenatura nell'Istituto Galeazzi di Milano a seguito del quale sono decedute undici persone, "è, peraltro, inderogabile quanto ai doveri di vigilanza e controllo per la tutela della sicurezza, in conseguenza del principio di effettività, il quale rende riferibile l'inosservanza alle norme precauzionali a chi è munito dei poteri di gestione e di spesa".

In conclusione quindi, la Corte di Cassazione, rilevato che, nella fattispecie, non sono emersi elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro a favore della Cassa delle Ammende.

Fonte: www.puntosicuro.it Per approfondimenti: Rif. Corte di Cassazione Penale Sezione VII – Ordinanza n. 33446 del 24 luglio 2019 (u.p. 14 giugno 2019) – Pres. Di Nicola – Est. Di Stasi – Ric. Z.A.

2) Infortunio all'interno di una scuola: responsabilità del dirigente scolastico e del RSSP

Si riporta in tal senso il contributo di Rolando Dubini, avvocato in Milano, cassazionista e collaboratore di Punto sicuro.

....Quando l'infortunio dell'alunno è dovuto a una carenza delle strutture o attrezzature dell'edificio, anche il Preside è responsabile penalmente. Sul dirigente scolastico, infatti, grava l'obbligo di vigilare sulla messa in sicurezza della struttura. Sul responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP) grava la responsabilità di individuare il rischio, valutarlo e segnalare al dirigente scolastico i possibili interventi preventivi e protettivi su una struttura pericolosa e non a norma con le leggi sulla sicurezza degli edifici scolastici.

Lo ha ribadito la Corte di Cassazione Penale con la sentenza della Sez. 4, 12 settembre 2019, n. 37766: infatti anche se il «Preside» della scuola non è proprietario dell'immobile e non ha poteri di spesa o decisionali in merito alla manutenzione dell'edificio, che tra l'altro è di solito proprietà dell'ente comunale o provinciale, comunque viene considerato ex lege "datore di lavoro". Come tale, il dirigente sarà responsabile del rispetto delle norme antinfortunistiche e, dati i suoi limiti, sarà esente da responsabilità penali e civili se segnalerà alle autorità competenti gli interventi strutturali necessari.

Alla base di questa decisione vi è il presupposto dettato dal D. Lgs. n. 81/2008: il dirigente scolastico è considerato un "datore di lavoro", anche se con alcune dovute peculiarità. Infatti, non essendo proprietario dell'edificio non ha potere di spesa o decisionali per quanto concerne la messa in sicurezza della Scuola.

Tuttavia, la Cassazione ha evidenziato che il Preside ha potere di gestione dell'Istituto (come stabilito nella sentenza n. 23012 del 2001) e pertanto su di lui grava l'obbligo d'informare prontamente chi di dovere per intervenire nel più breve tempo possibile per eliminare le fonti di pericolo.

Quindi, in caso d'infortunio di un alunno causato da strutture scolastiche non a norma, il dirigente scolastico sarà penalmente responsabile per non essere intervenuto prontamente a segnalare il mancato rispetto delle leggi a tutela della sicurezza scolastica agli enti che hanno il potere di intervenire. Il Rspp è corresponsabile per non avere evidenziato questa esigenza (in violazione dell'art. 33 del D.Lgs. n. 81/2008).

Il Dirigente scolastico, dunque, ha il dovere d'informare e segnalare le fonti di pericolo alle autorità competenti, che sono il Comune e la Provincia. Tale segnalazione da parte del Preside deve essere tempestiva, pena la responsabilità dei danni se dalla sua inerzia derivano dei danni agli alunni o al personale docente. In ciò affiancato dal Rspp.

Se chi di dovere non interviene in tempi brevi, il Preside è tenuto a prendere tutte le misure necessarie a scongiurare gli infortuni, nell'ipotesi più grave sospendere le lezioni e tutte le attività scolastiche.

La sentenza che si commenta riguarda un fatto accaduto nell'estate del 2011 in un liceo di Sapri: un grave incidente occorso a un ragazzo che, qualche giorno dopo aver terminato le prove di maturità, si era recato a scuola per assistere all'esame orale di un compagno.

La Suprema Corte ha confermato la condanna - a un mese di reclusione (condizionalmente sospesa) e al pagamento di una provvisoria a titolo di anticipazione del risarcimento dei danni dovuto per effetto dell'illecito penale - di una dirigente scolastica e dell'ingegnere responsabile esterno del servizio di prevenzione e protezione dell'istituto, imputati per lesioni colpose gravi con violazione della disciplina antinfortunistica.

Il giovane, inciampando, era caduto su un lucernario precipitando per oltre 7 metri e riportando ferite gravi. Il solaio-lucernario era accessibile attraverso una porta finestra solitamente chiusa con un piccolo lucchetto, ma che talvolta veniva aperta, come accadde quella mattina, a causa del gran caldo. La quarta sezione penale della Cassazione ha confermato la sentenza di condanna dei due imputati della Corte d'appello di Potenza, che aveva ritenuto i due imputati responsabili dell'infortunio.

Per i giudici la preside "avrebbe potuto e, soprattutto, dovuto segnalare alla Provincia le problematiche dell'istituto alla stessa affidato" - come "l'insicurezza del solaio in questione", cosa che invece non avvenne. Gli accertamenti compiuti nel corso del dibattimento hanno appurato che "le richieste, pur in effetti inoltrate all'ente territoriale e ad altri soggetti pubblici, non contenevano però alcuna menzione della problematica in questione".

Secondo la Corte si preferì una "soluzione artigianale" insufficiente però a eliminare il pericolo.

Testualmente la Suprema Corte ha affermato i seguenti principi che seguono.

«La posizione di garanzia in capo agli addetti al servizio scolastico nei confronti dei soggetti affidati alla scuola si configura diversamente a seconda, da un lato, dell'età e del grado di maturazione raggiunto dagli allievi oltre che delle circostanze del caso concreto, e, dall'altro, degli specifici compiti di ciascun addetto, ma si caratterizza in generale per l'esistenza di un obbligo di vigilanza nei confronti degli alunni, al fine di evitare che gli stessi possano recare danno a terzi o a sé medesimi, o che possano essere esposti a prevedibili fonti di rischio o a situazioni di pericolo. (Fattispecie relativa all'investimento mortale di un alunno di prima media accaduto all'uscita dall'istituto scolastico ad opera di un autobus transitante sulla pubblica via, in cui la preside e l'insegnante dell'ultima ora di lezione erano state assolve in grado di appello dal reato di omicidio colposo, perché ritenute non sussistenti le rispettive posizioni di garanzia. La Corte ha annullato con rinvio la sentenza)» (Sez. 4, n. 17574 del 23/02/2010, P.G., P.C., Ciabatti e altri, Rv. 247522: v. spec. in motivazione, p. 11-13)".

«Nelle pubbliche amministrazioni, ai fini della normativa sulla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano poteri gestionali, decisionali e di spesa» (così Sez. 4, n. 34804 del 02/07/2010, Maniago, Rv. 248349; in conformità, v., già in precedenza, Sez. 3, n. 47249 del 30/11/2005, Maniscalco, Rv. 233017; Sez. 3, n. 19634 del 04/03/2003, Fortunato, Rv. 224874; recentemente, nello stesso senso, Sez. 4, n. 43829 del 20/04/2018, Cesini Sergio, Rv. 274263) e che la ricorrente era priva dei poteri di spesa.

Nondimeno, non può trascurarsi che «In tema di prevenzione infortuni nelle istituzioni scolastiche, soggetto destinatario dell'obbligo di sicurezza è il dirigente che abbia poteri di gestione» (Sez. 3, n. 23012 del 17/05/2001, Altamore G., Rv. 218940).

«In tema di lesioni e di omicidio colposi, perché possa ravvisarsi l'ipotesi del fatto commesso con violazione delle norme dirette a prevenire gli infortuni sul lavoro, è sufficiente che sussista tra siffatta violazione e l'evento dannoso un legame causale, il quale non può ritenersi escluso solo perché il

soggetto colpito da tale evento non sia un lavoratore dipendente (o soggetto equiparato) dell'impresa obbligata al rispetto di dette norme, ma ricorre tutte le volte che il fatto sia ricollegabile alla inosservanza delle norme stesse secondo i principi dettati dagli articoli 40 e 41 cod. pen..

Ne consegue che deve ravvisarsi l'aggravante di cui agli articoli 589, comma secondo, e 590, comma terzo, cod.pen., nonché il requisito della perseguibilità d'ufficio delle lesioni gravi e gravissime, ex articolo 590, ultimo comma, cod.pen., anche nel caso di soggetto passivo estraneo all'attività ed all'ambiente di lavoro, purché la presenza di tale soggetto nel luogo e nel momento dell'infortunio non abbia tali caratteri di anormalità, atipicità ed eccezionalità da far ritenere interrotto il nesso eziologico tra l'evento e la condotta inosservante e purché, ovviamente, la norma violata miri a prevenire incidenti come quello in effetti verificatosi. (Nella specie, la Corte ha ritenuto sussistente l'aggravante di cui al comma terzo dell'articolo 590 cod.pen., con conseguente procedibilità d'ufficio del reato ai sensi dell'ultimo comma dello stesso articolo, in relazione ad un infortunio che aveva riguardato uno studente presente in una palestra scolastica per partecipare ad una lezione di educazione motoria)» (Sez. 4, n. 11360 del 10/11/2005, dep. 2006, P.M. in proc. Sartori ed altri; già in precedenza, v. Sez. 4, n. 6025 del 06/02/1989, Terranova, Rv. 181105; nello stesso senso, successivamente, tra le altre cfr. Sez. 4, n. 10842 del 07/02/2008, Caturano e altro; Sez. 4, n. 43168 del 17/06/2014, Cinque; Sez. Sez. 4, n. 38200 del 12/05/2016, Marano).

Leggendo i seguenti casi presi in esame dalla Corte di Cassazione la tipologia di rischio che porta all'evento incidentale che incardina il procedimento penale varia da caso a caso e riguarda la sicurezza elettrica, il rischio di esplosione, quello di caduta o altri ancora. La previsione normativa che pone l'obbligo di valutare tutti i rischi richiede quindi una preparazione tecnica molto ampia da parte di chi supporta il datore di lavoro come Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.

In tal senso il legislatore non solo impone al datore di lavoro la costituzione di un servizio di prevenzione e protezione e la nomina, nella maggior parte dei casi, del medico competente, ma mette in evidenza che qualora la complessità dell'attività richieda ulteriori capacità tecniche, il datore di lavoro è obbligato ad avvalersi di persone esterne alla azienda in possesso delle necessarie conoscenze professionali, per integrare, ove occorra, l'azione di prevenzione e protezione del servizio.

È dunque chiaro che l'unico limite alla valutazione del rischio è rappresentato dalla prevedibilità dell'evento. Tale concetto include tutto ciò che rientra nelle esperienze di settore, ma il campo è molto vasto e abbraccia le scienze ingegneristiche, naturali, sociali, ecc. ed è in continua evoluzione.

Parlando di prevedibilità di un evento, si deve ricordare il prezioso insegnamento che la Corte di Cassazione, pronunciandosi sul disastro di Stava, nella Sentenza 6 dicembre 1990 n. 4793 scriveva: "ai fini del giudizio di prevedibilità, deve aversi riguardo alla potenziale idoneità della condotta a dar vita ad una situazione di danno e non anche alla specifica rappresentazione ex ante dell'evento dannoso, quale si è concretamente verificato in tutta la sua gravità ed estensione".

In relazione al rapporto tra il ruolo di RSPP e il concetto di prevedibilità è lapidaria la Sentenza n. 25647 dell'11 giugno 2013 della IV Sezione della Corte di Cassazione:

"La prevedibilità altro non significa che porsi il problema delle conseguenze di una condotta commissiva od omissiva avendo presente il cosiddetto "modello d'agente", il modello dell' "homo eiusdem condicionis et professionis", ossia il modello dell'uomo che svolge paradigmaticamente una determinata attività, che importa l'assunzione di certe responsabilità, nella comunità, la quale esige che l'operatore si ispiri a quel modello e faccia tutto ciò che da questo ci si aspetta. Un tale modello impone, nel caso estremo in cui il garante si renda conto di non essere in grado d'incidere sul rischio, l'abbandono della funzione, previa adeguata segnalazione al datore di lavoro".

È chiaro che l'assunzione del ruolo di RSPP non rappresenta un compito semplice, né privo di responsabilità. La semplice assunzione del ruolo vincola all'assolvimento diligente e col massimo di perizia professionale di tutti i compiti indicati dall'articolo 33 del D.Lgs 81/08.

Tanto la dottrina che la giurisprudenza (si veda Cassazione penale, Sez. IV – Sentenza n. 18568 del 24 aprile 2013) riconoscono ad esempio la cd. colpa per assunzione, ravvisabile allorché si cagiona un evento dannoso per aver assunto un compito che non si è in grado di svolgere secondo il livello di diligenza richiesto all'agente modello di riferimento.

La Cassazione Penale, Sez.IV, 13 maggio 2016 n. 20051 conferma la condanna della dirigente scolastica di un Istituto scolastico statale, comprensivo del plesso scolastico scuola elementare ..., per aver "omesso di provvedere, in qualità di datore di lavoro, [...] affinché il cancello a due ante dell'istituto, cancello in evidente stato di degrado, potesse essere utilizzato in piena sicurezza", oltre che del reato di "lesioni colpose lievi in danno di uno studente di otto anni, e di un genitore di un altro studente della scuola, lesioni procurate in conseguenza della improvvisa caduta dell'anta sinistra del cancello di cui si è detto".

L'RSPP era stato assolto in primo grado dall'accusa di avere, "omesso di individuare il rischio connesso allo stato di ammaloramento del cancello a due ante [...] e di prevedere, tra gli interventi da effettuare, la manutenzione del predetto cancello e, in particolare, la sostituzione dei cardini, visibilmente corrosi", oltre che dal reato di "lesioni colpose".

La Corte d'Appello ha invece poi riconosciuto l'RSPP responsabile, ai soli effetti civili, del fatto illecito di lesioni colpose e lo ha condannato a risarcire, in solido con l'imputata, il danno.

Con riferimento all'RSPP, la sentenza ricorda che "l'imputato, nel segnalare nel suo scritto del 15 ottobre 2008 (documento di valutazione dei rischi) vaghi problemi alla 'recinzione esterna dell'edificio', evidentemente comprensiva di muri, cancelli, ringhiere e quant'altro, recinzione esterna descritta come connotata da 'diffuso ammaloramento', peraltro visibile ad occhio nudo, con particolare riferimento proprio al cardine inferiore sinistro (quello che aveva ceduto), non poteva certo specificamente riferirsi al cancello in questione, anche perché l'imputato, volendo riferirsi ad un altro cancello dell'immobile, sito in un altro punto, lo aveva in altra parte del documento specificamente individuato. Inoltre, che la verifica sulla stabilità del cancello in questione era stata superficialmente svolta dall'RSPP soltanto mediante l'impiego, in un'occasione, di un cacciavite, a mo' di 'sonda', su di un ferro del cancello, con una tecnica, cioè, all'evidenza, troppo grossolanamente approssimativa per potere avere una qualche validità tecnica ed una qualche affidabilità dal punto di vista predittivo".

La Cassazione infine sottolinea "l'importanza del ruolo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione" cui la legge affida il compito di coadiuvare il "datore di lavoro normalmente a digiuno (come peraltro nel caso di specie) di conoscenze tecniche".

Infatti "il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, pur svolgendo all'interno della struttura aziendale un ruolo non gestionale ma di consulenza, ha l'obbligo giuridico di adempiere diligentemente l'incarico affidatogli e di collaborare con il datore di lavoro, individuando i rischi connessi all'attività lavorativa e fornendo le opportune indicazioni tecniche per risolverli, all'occorrenza disincentivando eventuali soluzioni economicamente più convenienti ma rischiose per la sicurezza dei lavoratori."

La responsabilità penale personale della dirigente scolastica e del Rspp di cui alla sentenza che si annota, è stata incardinata sui seguenti articoli di legge:

DLGS 81/2008 TESTO UNICO SICUREZZA LAVORO

ARTICOLO 18 C. 3

3. Gli obblighi relativi agli interventi strutturali e di manutenzione necessari per assicurare, ai sensi del presente Decreto Legislativo, la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati in uso a pubbliche amministrazioni o a pubblici uffici, ivi comprese le istituzioni scolastiche ed educative, restano a carico dell'amministrazione tenuta, per effetto di norme o convenzioni, alla loro fornitura e manutenzione. In tale caso gli obblighi previsti dal presente Decreto Legislativo, relativamente ai predetti interventi, si intendono assolti, da parte dei dirigenti o funzionari preposti agli uffici interessati, con la richiesta del loro adempimento all'amministrazione competente o al soggetto che ne ha l'obbligo giuridico.

Articolo 33 - Compiti del servizio di prevenzione e protezione

1. Il servizio di prevenzione e protezione dai rischi professionali provvede:

a) all'individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all'individuazione delle misure per la

sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale;

b) ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive di cui all'articolo 28, comma 2, e i sistemi di controllo di tali misure;

c) ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;

d) a proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;

e) a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica di cui all'articolo 35;

f) a fornire ai lavoratori le informazioni di cui all'articolo 36.

In tal senso "il responsabile del servizio di prevenzione e protezione qualora, agendo con imperizia, negligenza, imprudenza o inosservanza di leggi e discipline, abbia dato un suggerimento sbagliato o abbia trascurato di segnalare una situazione di rischio, inducendo, così, il datore di lavoro ad omettere l'adozione di una doverosa misura prevenzionale, risponderà insieme a questi dell'evento dannoso derivatone, essendo a lui ascrivibile un titolo di colpa professionale che può assumere anche un carattere addirittura esclusivo" (Sezione 4, 15 luglio 2010, Scagliarini).

Ciò perché, in tale evenienza, l'omissione colposa al potere-dovere di segnalazione in capo al RSPP, impedendo l'attivazione da parte dei soggetti muniti delle necessarie possibilità di intervento, finirebbe con il costituire (con)causa dell'evento dannoso verificatosi in ragione della mancata rimozione della condizione di rischio: con la conseguenza, quindi, che, qualora il RSPP, agendo con imperizia, negligenza, imprudenza o inosservanza di leggi e discipline, abbia dato un suggerimento sbagliato o abbia trascurato di segnalare una situazione di rischio, inducendo, così, il datore di lavoro ad omettere l'adozione di una doverosa misura prevenzionale, ben potrebbe rectius, dovrebbe essere chiamato a rispondere insieme a

questi in virtù del combinato disposto dell'art. 113 c.p., e art. 41 c.p., comma 1 dell'evento dannoso derivatone.

Infondato è anche il motivo con il quale si sostiene l'inapplicabilità della normativa antinfortunistica alla parte offesa in quanto non compresa tra i soggetti dalla stessa tutelati (Cassazione Penale, Sez. 4, 11 marzo 2013, n. 11492).

La censura traslascia di considerare che in tema di prevenzione nei luoghi di lavoro, le norme antinfortunistiche non sono dettate soltanto per la tutela dei lavoratori nell'esercizio della loro attività, ma sono dettate anche a tutela dei terzi che si trovino nell'ambiente di lavoro, indipendentemente dall'esistenza di un rapporto di dipendenza con il titolare dell'impresa. Ne consegue che ove in tali luoghi vi siano macchine non munite dei presidi antinfortunistici e si verifichino a danno del terzo i reati di lesioni o di omicidio colposi, perché possa ravvisarsi l'ipotesi del fatto commesso con violazione delle norme dirette a prevenire gli infortuni sul lavoro, di cui all'art. 589 c.p., comma 2, e art. 590 c.p., comma 3, nonché la perseguibilità d'ufficio delle lesioni gravi e gravissime, ex art. 590 c.p., u.c., è necessario e sufficiente che sussista tra siffatta violazione e l'evento dannoso un legame causale, il quale ricorre se il fatto sia ricollegabile all'inosservanza delle predette norme secondo i principi di cui agli artt. 40 e 41 c.p., e cioè sempre che la presenza di soggetto passivo estraneo all'attività ed all'ambiente di lavoro, nel luogo e nel momento dell'infortunio non rivesta carattere di anormalità, atipicità ed eccezionalità tali da fare ritenere interrotto il nesso eziologico tra l'evento e la condotta inosservante, e la norma violata miri a prevenire l'incidente verificatosi, tutte condizioni sussistenti nel caso in esame (v. da ultimo in tal senso Sez. 4, 17 aprile 2012, De Lucchi, rv. 253322).

Fonte: www.puntosicuro.it- vedi all.sic.1

3) Sull'interpretazione estensiva dei dispositivi di protezione individuale.

Si riporta in tal senso il contributo di Arnaldo Maria Manfredi, avvocato in Roma, cassazionista e collaboratore di Punto sicuro.

.....I dispositivi di protezione individuale (di seguito DPI) rappresentano l'ultima barriera tra il lavoratore e rischi residui non eliminabili con il ricorso a misure tecniche, progettuali, organizzative e procedurali.

Essi sono disciplinati in via generale dagli artt. 74 e seguenti del d.lgs. 81/2008 (d'ora in poi TUSL), mentre l'Allegato VIII fornisce "indicazioni di carattere generale relative a protezioni speciali" (ad es. l'elenco dei rischi da cui protegge il DPI e la menzione dei rischi aggiuntivi che si accompagnano all'utilizzo del medesimo).

Il Decreto ministeriale 2/5/2001, emesso durante la vigenza del d.lgs. 626/1994, detta invece i "Criteri per l'individuazione e l'uso dei dispositivi di protezione individuale (DPI)", inclusa la relativa manutenzione. La disciplina è stata da ultimo integrata "inoltre" con il riferimento alle "finalità" al "campo di applicazione" e alle "definizioni" di cui "agli articoli 1, 2 e 3, paragrafo 1, numero 1), del regolamento (UE) n. 2016/425" relativo ai requisiti per la progettazione, fabbricazione e commercializzazione dei DPI (cfr. art. 74 co. 1 TUSL, in fine).

Se pure è immaginabile come le previsioni relative ai DPI obbediscano a regole tecniche volte a garantire che essi possano assolvere con efficacia alla propria funzione, l'interprete dovrebbe rimanere consapevole del rischio di rimanere "vittima" del tecnicismo, che da solo non è sufficiente a garantire il rispetto delle finalità di tutela della salute del lavoratore cui la regolamentazione di detti dispositivi è preordinata.

Il rischio cui si è accennato, e i suoi effetti, sono stati contemplati dalla pronuncia portata in commento (la sentenza della Cassazione n. 16749 del 21/6/2019) - e dalle successive 17132, 17354, 20206, 20207, 20208 - ricca di riferimenti normativi e giurisprudenziali, che risulta di particolare interesse in quanto costituisce applicazione dei principi guida della materia.

La Suprema Corte segnala come la nozione di DPI (oggi rinvenibile nell'art. 74, I co. TUSL) non solo sia suscettibile di abbracciare, letteralmente, "qualsiasi attrezzatura" destinata a proteggere il lavoratore "contro uno o più rischi", ma che una lettura della norma alla luce della tutela della salute umana di cui all'art. 32 Cost. induce a un'interpretazione estensiva della sua portata applicativa, in coerenza con gli obblighi di garanzia posti in capo al datore di lavoro dall'art. 2087 c.c., norma di chiusura del sistema.

Il caso deciso, riguardante fatti avvenuti durante la vigenza del d.lgs. 626/1994, concerne il ricorso di un operatore ecologico, addetto alla raccolta e allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, che chiedeva il risarcimento dei danni per l'inadempimento datoriale in ordine "all'obbligo di lavaggio e manutenzione dei dispositivi di protezione individuale" (Ordinanza, § 1).

Secondo il lavoratore, i DPI in esame sarebbero stati costituiti dagli "indumenti di lavoro".

Il Collegio dell'appello rigettava tale prospettazione in quanto sarebbe mancata nel documento di valutazione dei rischi aziendale una "specifica destinazione a finalità protettive da parte del piano di valutazione dei rischi" (ord. cit., § 3), conclusione suffragata dalla previsione di una periodicità solo settimanale per il lavaggio degli indumenti da parte datoriale.

Viepiù, la Corte territoriale ricollegava il rischio di esposizione ad agenti microbiologici a mansioni quali "raccolgitore" o spazzino, cui il ricorrente era estraneo.

In altre parole, ciò che il lavoratore presentava come carenza (inadeguata periodicità di lavaggio) era letto dalla Corte d'appello come fattore che escludeva la qualifica di DPI per gli indumenti di lavoro.

In sede di ricorso, per quanto di interesse, il lavoratore lamentava il disconoscimento della funzione protettiva degli indumenti di lavoro (cfr. ord. cit. §10, II motivo di ricorso).

Per altro verso, la sentenza era impugnata per non aver tenuto conto del rischio alla salute, in particolare microbiologico, insito nella raccolta e stoccaggio dei rifiuti solidi urbani "con pericolo di contatto, specie per alcune mansioni come quelle dei portasacchi, riguardante varie parti del corpo tra cui mani, braccia, gambe" (Cfr. ord. cit., § 11, III motivo di ricorso), rischio contro il quale la sola protezione era costituita, appunto, dai menzionati indumenti.

Nel cassare la sentenza, la Suprema Corte giudicava la limitazione dei DPI alle sole "attrezzature formalmente qualificate come tali" contrastante anzitutto con il tenore letterale dell'art. 40 d.Lgs. 626/1994.

La Corte sarda aveva inoltre disatteso la finalità della norma di "tutela della salute quale diritto fondamentale (art. 32 Cost.)" (ordinanza, § 21), per cui l'individuazione dei DPI avrebbe dovuto essere oggetto di una interpretazione estensiva - e non restrittiva - in coerenza con la posizione di garanzia di parte datoriale sancita anche "attraverso la norma di chiusura di cui all'art. 2087 c.c." (ordinanza, § 22).

Attese tali considerazioni, era giudicata irrilevante la mancata menzione degli indumenti di lavoro quali DPI nel documento di valutazione dei rischi o nell'ambito della contrattazione collettiva, dovendosi indagare piuttosto la funzione dell'indumento di costituire una "seppur minima" protezione rispetto all'esposizione a polvere, sporcizia, sostanze nocive, connaturata alle mansioni espletate dai lavoratori (sul punto vedi anche Cass. 18674/2015 in relazione al personale addetto alle pulizie sui treni, pure citata nel testo, § 32).

In altre parole, la divisa dell'operatore ecologico, analogamente alla "tuta ignifuga del vigile del fuoco", avrebbe avuto una funzione protettiva, per cui non avrebbe potuto essere inclusa negli "indumenti ordinari" di cui all'art. 40 II co. D.Lgs. 626/1994.

Ciò in quanto rappresentava la sola barriera frapposta tra i lavoratori e il rischio di venire a contatto con sostanze nocive o agenti biologici, non risultando dalla sentenza la fornitura di ulteriori DPI volti ad eliminare detto rischio residuo.

Di qui il rinvio alla Corte d'appello di Cagliari, invitata:

a riconsiderare la nozione di DPI come riferita "a qualsiasi attrezzatura, complemento o accessorio che possa in concreto costituire una barriera protettiva, sia pure ridotta o limitata, rispetto a qualsiasi rischio per la salute e la sicurezza del lavoratore, in conformità con l' art. 2087 cod. civ." (cfr. anche art. 40, I co., d.lgs. 626/1994, previsione trasfusa oggi nell'art. 74 D.Lgs. 81/2008);

a decidere la controversia alla luce dell'obbligo datoriale "a fornire i suddetti indumenti ai dipendenti e a garantirne l'idoneità a prevenire l'insorgenza e il diffondersi di infezioni provvedendo al relativo lavaggio, che è indispensabile per mantenere gli indumenti in stato di efficienza", discendendo ciò dall'obbligo di garanzia "ai sensi dell'art. 4, comma 5, del d.lgs. n. 626 del 1994 e degli artt. 15 e ss. del d.lgs. n. 81 del 2008 e s.m.i." (ordinanza, § 40).

Si può aggiungere che le conclusioni sopra formulate risultano tuttora attuali, in quanto il riferimento al regolamento comunitario del 2016 introdotto nel TUSL non sostituisce ma integra i principi sinora espressi.

Fonte: www.puntosicuro.it. Per approfondimenti: Cassazione Civile - Sentenza n. 16749 del 21 giugno 2019 - Inadempimento dell'obbligo di lavaggio e manutenzione dei D.P.I. dell'operatore ecologico.

4) Cantieri in sicurezza: come gestire le emergenze nei cantieri edili

Un documento Inail sulla progettazione della sicurezza si sofferma sulla gestione delle emergenze in caso di primo soccorso, lotta antincendio e evacuazione dei lavoratori. Gli obblighi normativi, la prevenzione incendi e il primo soccorso in cantiere.

Tra le necessarie misure generali di tutela nei luoghi di lavoro (art. 15) - riportate nel Titolo I, Capo III (Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro) del D.Lgs. 81/2008 - alla lettera u) sono indicate 'le misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e immediato'.

Come applicare questa tipologia di misure in cantiere?

Per dare una risposta a questa domanda torniamo a presentare i contenuti del documento Inail "La progettazione della sicurezza nel cantiere", elaborato dal Dipartimento Innovazioni Tecnologiche e Sicurezza degli Impianti, Prodotti ed Insediamenti Antropici e a cura di Raffaele Sabatino e Antonio Di Muro. Un documento che non solo fornisce una guida all'applicazione della normativa vigente sui cantieri, ma propone anche una metodologia per la redazione dei piani di sicurezza nei cantieri incentrata su un'attenta valutazione dei rischi.

Nel capitolo dedicato alle misure antincendio e di primo soccorso il documento ricorda che con il termine "emergenza" si definisce una "situazione anomala, rispetto alle normali condizioni lavorative, dalla quale possono derivare, o siano già derivate, incidenti o infortuni".

E lo stesso D.Lgs. 81/2008 (Testo Unico) definisce alla Sezione VI (Gestione delle emergenze) del Titolo I, le disposizioni generali alle quali deve adempiere il datore di lavoro:

Articolo 43 - Disposizioni generali

1. Ai fini degli adempimenti di cui all'articolo 18, comma 1, lettera t), il datore di lavoro:

- a) organizza i necessari rapporti con i servizi pubblici competenti in materia di primo soccorso, salvataggio, lotta antincendio e gestione dell'emergenza;
- b) designa preventivamente i lavoratori di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b);
- c) informa tutti i lavoratori che possono essere esposti a un pericolo grave e immediato circa le misure predisposte e i comportamenti da adottare;
- d) programma gli interventi, prende i provvedimenti e dà istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave e immediato che non può essere evitato, possano cessare la loro attività, o mettersi al sicuro, abbandonando immediatamente il luogo di lavoro;
- e) adotta i provvedimenti necessari affinché qualsiasi lavoratore, in caso di pericolo grave ed immediato per la propria sicurezza o per quella di altre persone e nell'impossibilità di contattare il competente superiore gerarchico, possa prendere le misure adeguate per evitare le conseguenze di tale pericolo, tenendo conto delle sue conoscenze e dei mezzi tecnici disponibili.
- e-bis) garantisce la presenza di mezzi di estinzione idonei alla classe di incendio ed al livello di rischio presenti sul luogo di lavoro, tenendo anche conto delle particolari condizioni in cui possono essere usati. L'obbligo si applica anche agli impianti di estinzione fissi, manuali o automatici, individuati in relazione alla valutazione dei rischi.

Riguardo in particolare alla designazione dei 'lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza' (art. 18), i lavoratori designati "non possono, se non per giustificato motivo, rifiutarsi della designazione; altresì debbono essere formati, in numero sufficiente e disporre delle attrezzature adeguate".

In particolare nei cantieri ove operino contemporaneamente più imprese è "opportuno organizzare e disporre un sistema di gestione delle emergenze concordato con gli enti di soccorso 118 e 115. In tutti i casi è comunque doveroso organizzare i necessari rapporti con i servizi pubblici competenti in materia di pronto soccorso, salvataggio, lotta antincendio e gestione delle emergenze, anche segnalando preventivamente la localizzazione del cantiere in modo che risulti agevole e tempestivo l'intervento dei soccorsi in caso di necessità".

Riguardo alla prevenzione antincendio il documento indica che tra i molti pericoli generalmente presenti nei cantieri, "quelli originati dal fuoco risultano, spesso, sottovalutati". E in realtà nel cantiere esistono "diverse lavorazioni la cui esecuzione può determinare un'importante fonte d'innescio; l'uso di fiamme libere, ad esempio, per la messa in opera di guaine impermeabilizzanti, le operazioni di saldatura, gli impianti elettrici, la presenza, più o meno sporadica, di fuochi accesi, incautamente e per i motivi più disparati, dai lavoratori, ecc.". Inneschi che, se non efficacemente controllati, possono "provocare incendi con conseguenze anche disastrose".

Si indica poi che nei cantieri, "a causa della specificità del luogo di lavoro e della generale compresenza di più imprese, e i lavoratori autonomi, è possibile che gli obblighi inerenti la gestione delle emergenze, a carico del datore di lavoro, vengano regolati a parte, nell'ambito delle previsioni contrattuali, dirottandoli a carico del committente (art. 104, comma 4 del d.lgs. 81 del 9 aprile 2008 e s.m.i.). In tali casi si solleva il datore di lavoro dall'obbligo di designazione degli addetti e alla gestione delle emergenze, dovendo il committente stesso provvedere, garantendolo nei contratti d'affidamento dei lavori, all'organizzazione di un apposito servizio antincendio e di gestione delle emergenze".

E in conseguenza di tale previsione, il Coordinatore in materia di Sicurezza e salute durante la Progettazione dell'opera (CSP) prevede, nell'ambito del Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC), "un sistema di gestione delle emergenze di tipo comune" (così come previsto nell'allegato XV del Testo Unico), "specificando il soggetto (l'appaltatore) che dovrà farsi carico di tale onere, sgravando tutti gli altri soggetti dagli obblighi di cui all'art. 18 c. 1, lett. b), cioè di designazione degli addetti ai compiti speciali e di gestione delle emergenze". In ogni caso questo sistema di gestione presente nel PSC "risulterà inderogabile per le imprese e i lavoratori autonomi".

Il documento ricorda poi che negli appalti privati è possibile "contrattualmente porre a carico dell'appaltatore la cura della gestione delle emergenze per conto dei sub-affidatari (imprese esecutrici e lavoratori autonomi) e dei fornitori".

Il documento fornisce poi alcune indicazioni sul piano delle emergenze e sottolinea, specialmente nei cantieri di grandi dimensioni, o che presentino significativi rischi di interferenza tra le imprese, l'importanza della predisposizione di una "specificata procedura operativa da adottare in caso di incendio, che vedrà il coinvolgimento di tutti i lavoratori del cantiere" e che dovrà contenere "almeno i seguenti elementi:

- le azioni che i lavoratori debbono mettere in atto in caso di incendio, suddividendoli in base ai ruoli specifici (per es.: capo cantiere, responsabile e addetto delle emergenze, lavoratore generico);
- le procedure per l'evacuazione dal luogo di lavoro verso i luoghi sicuri, che debbono essere attuate dai lavoratori e dalle altre persone presenti;
- le disposizioni per chiedere l'intervento dei VV.F. e fornire loro le necessarie informazioni all'arrivo".

La pubblicazione Inail indica poi che anche il tema del primo soccorso in cantiere è un tema spesso trascurato. E si sottolinea tuttavia che "una corretta gestione del primo soccorso, specialmente in cantieri con luoghi confinati, può risultare decisiva al fine di scongiurare conseguenze molto gravi per la salute dei lavoratori, ove sia in grado di determinare il pronto recupero dell'infortunato".

Rimandando ad una lettura integrale del documento Inail, che si sofferma anche sulla normativa, concludiamo ricordando che nei cantieri "il datore di lavoro di ogni impresa, sia affidataria che esecutrice, ma non i lavoratori autonomi che resterebbero esclusi dal sistema di gestione", deve rispettare gli obblighi già citati riguardo alla gestione delle emergenze, "in considerazione dell'attività svolta e della dimensione dell'azienda o dell'unità produttiva".

Ma è evidente che tale sistema, nato per l'azienda o unità produttiva, "pone diversi problemi applicativi nel cantiere, primo fra tutti, la possibile inefficienza della gestione per carenza di coordinamento tra i soggetti presenti, che spesso si traduce in una molteplicità di sistemi di gestione delle emergenze, presenti spesso solamente in via teorica e, pertanto, del tutto inutili". La previsione contrattuale che pone a carico dell'appaltatore un sistema di gestione delle emergenze, incluso il primo soccorso, di tipo comune "appare sicuramente più funzionale, essendo garantiti in ogni momento, anche a coloro che ne sarebbero sprovvisti, come i lavoratori autonomi e i fornitori, e quei soggetti strutturalmente meno preparati ad affrontare tali situazioni, come le piccole imprese artigiane".

Fonte: www.puntosicuro.it. Vedi all.sic.2

Per approfondimenti: INAIL - Dipartimento Innovazioni Tecnologiche e Sicurezza degli Impianti, Prodotti ed Insediamenti Antropici, "La progettazione della sicurezza nel cantiere", documento curato da Raffaele Sabatino (INAIL, Dipartimento Innovazioni Tecnologiche) e Antonio Di Muro

Approfondimenti

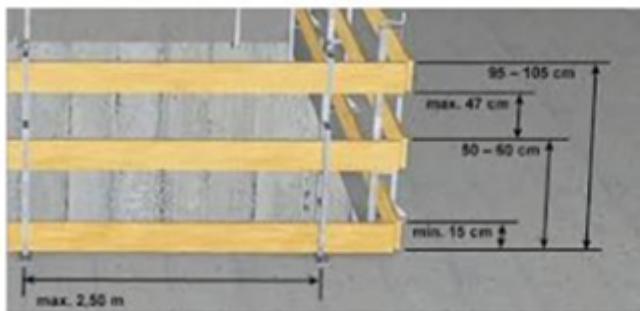


A partire dalla presente new forniremo delle schede tecniche di approfondimento riguardanti aspetti tecnico-organizzativi del cantiere, anche sulla base di esperienza diretta a seguito di ispezioni da parte delle competenti AUSL. Tali schede potranno essere di supporto ai colleghi coordinatori come compendio alla redazione dei Piani di Sicurezza e nella valutazione dei contenuti dei POS pervenuti dalle imprese esecutrici. ***Il documento viene allegato alla presente in formato editabile. Vedi all.sic.3 – Inoltre si allega anche un documento redatto da INAIL nel 2018- Vedi all.sic.4***

Iniziamo con le modalità operative nella realizzazione di parapetti provvisori a protezione di scavi di cantiere.

PARAPETTI DI PROTEZIONE SCAVI – Dispositivo di Protezione collettiva (DPC)

In presenza di scavi con profondità maggiore di 2,00 mt, devono essere predisposti lungo i bordi dello scavo appositi parapetti onde evitare rischi di caduta dall'alto nello scavo. Il parapetto deve essere costituito da uno o più correnti paralleli all'intavolato, il cui margine superiore è posto a non meno di 1.00 m dal piano di calpestio e da tavola fermapiède alta non meno di 20 centimetri, messa di costa e poggiante sul piano di calpestio. Correnti e tavola fermapiède non devono lasciare una luce, in senso verticale, maggiore di 60 cm. Sia i correnti che la tavola fermapiède devono essere applicati dalla parte interna dei montanti. I parapetti devono un carico di almeno 50 kg/m.



Elenco Rischi	Valutazione Rischio			Misure di Prevenzione
	Probabilità (P)	Danno (D)	Entità	
Caduta dall'alto in scavi	Possibile	Significativo	Notevole	Delimitare gli scavi con barriere e segnalazioni appropriate Allestire lungo i bordi dello scavo parapetti a norma di legge Indossare la cintura di sicurezza

Elenco Rischi	Valutazione Rischio			Misure di Prevenzione
	Probabilità (P)	Danno (D)	Entità	
Caduta di materiale dalle pareti dello scavo	Possibile	Significativo	Notevole	Tenere il ciglio superiore dello scavo pulito e sgombrato da materiali e, in caso di pioggia, proteggerlo con teli impermeabili atti a evitare gli effetti erosivi dell'acqua piovana. Impedire l'accesso o il transito nelle aree dove il rischio è maggiore segnalando, in maniera evidente, il tipo di rischio tramite cartelli esplicativi. Non utilizzare i cigli per deposito e installazioni di macchine pesanti Indossare Elmetto di protezione
Movimentazione manuale dei carichi	Possibile	Significativo	Notevole	Evitare di movimentare carichi troppo pesanti da soli e la ripetizione di sollevamenti continui.
Ferite, tagli e abrasioni alle mani	Possibile	Modesto	Accettabile	Indossare Guanti in crosta

SCHEDA TECNICA

Verificare la stabilità, la completezza e gli aspetti dimensionali del parapetto di protezione, con particolare attenzione alla consistenza strutturale e al corretto fissaggio, in grado di poter resistere alle sollecitazioni nell'insieme e in ogni sua parte, in relazione alle condizioni ambientali ed alla sua specifica funzione

I parapetti devono essere in grado di sopportare un carico di almeno 50 kg/m.

Allestire i parapetti del ciglio superiore arretrati e provvisti di tavola fermapiède per evitare la caduta di materiali a ridosso dei posti di lavoro a fondo scavo.

Allestire i parapetti con buon materiale e a regola d'arte e conservarli in efficienza per l'intera durata del lavoro.

Non modificare o eliminare un parapetto, ma segnalare al responsabile eventuali non rispondenze del parapetto alla normativa

In presenza di persone o traffico veicolare, il parapetto deve essere sempre segnalato con nastro di colore rosso/bianco e con lampade elettriche o lanterne ad olio durante la notte.

Impartire tempestivamente agli addetti le necessarie informazioni per la corretta movimentazione di carichi pesanti o ingombranti

Rispettare le istruzioni ricevute per un'esatta e corretta posizione da assumere nella movimentazione dei carichi

Per carichi pesanti o ingombranti la massa deve essere movimentata con l'intervento di più persone al fine di ripartire e diminuire lo sforzo

Fornire idonei dispositivi di protezione individuale (caschi e calzature di sicurezza) con relative informazioni all'uso

Usare i dispositivi di protezione individuale.

Normativa di riferimento – Linee guida – Buone prassi operative

D.Lgs 81/08 e s.m.i - art. 112 (Idoneità delle opere provvisionali)

1. Le opere provvisionali devono essere allestite con buon materiale ed a regola d'arte, proporzionate ed idonee allo scopo; esse devono essere conservate in efficienza per la intera durata del lavoro.

2. Prima di reimpiegare elementi di ponteggi di qualsiasi tipo si deve provvedere alla loro verifica per eliminare quelli non ritenuti più idonei ai sensi dell'allegato XIX.

2.1.5. Parapetti

D.Lgs 81/08 e s.m.i - all. XVIII

Punto 2.1.5.1. Il parapetto di cui all'articolo 116 del Capo IV è costituito da uno o più correnti paralleli all'intavolato, il cui margine superiore sia posto a non meno di 1 metro dal piano di calpestio, e di tavola fermapiiede alta non meno di 20 centimetri, messa di costa e poggiante sul piano di calpestio.

2.1.5.2. Correnti e tavola fermapiiede non devono lasciare una luce, in senso verticale, maggiore di 60 centimetri.

2.1.5.3. Sia i correnti che la tavola fermapiiede devono essere applicati dalla parte interna dei montanti.

2.1.5.4. E' considerata equivalente al parapetto definito ai commi precedenti, qualsiasi protezione, realizzante condizioni di sicurezza contro la caduta verso i lati aperti non inferiori a quelle presentate dal parapetto stesso.


Linee Guida:

- INAIL Quaderni Tecnici per i cantieri temporanei o mobili: parapetti provvisori 2018 (allegata al presente verbale)
- GUIDA ISPESL per l'esecuzione in sicurezza delle attività di scavo - Supplemento di Prevenzione Oggi numero 4 anno 2008
- INAIL riduzione del rischio nelle attività di scavo - 2016

DPI (Dispositivi di Protezione individuali)

In funzione dei rischi evidenziati saranno utilizzati obbligatoriamente i seguenti DPI:

RISCHI EVIDENZIATI	DPI	DESCRIZIONE	RIF.NORMATIVO
Caduta di materiale/attrezzi dall'alto	Casco Protettivo 	Dispositivo utile a proteggere il lavoratore dal rischio di offesa al capo per caduta di materiale dall'alto o comunque per contatti con elementi pericolosi	Art 75 - 77 - 78 , Allegato VIII - punti 3, 4 n.1 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09 UNI EN 397(2001) <i>Elmetti di protezione</i>
Polveri e detriti durante le lavorazioni	Tuta di protezione 	Da utilizzare nei luoghi di lavoro caratterizzati dalla presenza di materiali e/o attrezzi che possono causare fenomeni di abrasione /taglio/ perforazione	Art 75 - 77 - 78, Allegato VIII - punti 3, 4 n.7 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09 UNI EN 340(2004) <i>Indumenti di protezione. Requisiti generali</i>
Lesioni per caduta di materiali movimentati e/o per presenza di chiodi, ferri, ecc.	Scarpe antinfortunistiche 	Puntale rinforzato in acciaio contro schiacciamento/ abrasioni/perforazione/ferite degli arti inferiori e suola antiscivolo e per salvaguardare la caviglia da distorsioni	Art 75 - 77 - 78, Allegato VIII - punti 3, 4 n.6 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09 UNI EN ISO 20344 (2008) <i>Dispositivi di protezione individuale - Metodi di prova per calzature</i>
Lesioni per contatto con organi mobili durante le lavorazioni	Guanti in crosta 	Da utilizzare nei luoghi di lavoro caratterizzati dalla presenza di materiali e/o attrezzi che possono causare fenomeni di abrasione/taglio/ perforazione delle mani	Art 75 - 77 - 78, Allegato VIII - punti 3, 4 n.5 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09 UNI EN 388 (2004) <i>Guanti di protezione contro rischi meccanici</i>

Caduta dall'alto	<p>Imbracatura e cintura di sicurezza</p> 	<p>Cintura di sicurezza utilizzata in edilizia per la prevenzione da caduta di persone che lavorano in altezza su scale o ponteggi. Da utilizzare con cordino di sostegno</p>	<p>Art 75 - 77 - 78, Allegato VIII punti 3, 4 n.9 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09 UNI EN 361/358 (2003) Specifiche per dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall'alto. Imbracature per il corpo</p>
------------------	---	---	--

Documento redatto per l'Osservatorio Sicurezza dell'Ordine degli Architetti di Bologna dall'Arch. Gaetano Buttarò.

Chiuso in data 05/10/2019